

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Campobasso

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso

Al Sig. Presidente del Tribunale di Isernia

Al Sig. Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Isernia

All'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia

Al Sig. Presidente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia

Ai Sig.ri Avvocati Camera Penale Circondariale di Isernia

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025.

La Camera Penale Circondariale di Isernia in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 aprile 2025 ed allegata alla presente comunicazione,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di tre giorni e si terrà nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2025;
- la specifica motivazione della astensione è desumibile dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane;
- è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Isernia, 22 aprile 2025

Il Presidente
Avv. Prof. Francesco La Cava